

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &  
PARTNERS  
AVV. LUCA JEANTET  
AVV. PAOLA VALLINO  
AVV. SARA MARGARITA  
AVV. FRANCESCO RUTIGLIANO  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 83  
10128 Torino  
Tel. 011/56.60.277 - Fax n. 011/51.85.932  
lucajeantet@pec.ordineavvocatorino.it  
paola.vallino@pec.gop.it  
saramargarita@pec.ordineavvocatorino.it  
francesco.rutigliano@arubapec.it

**TRIBUNALE DI CUNEO**

Sezione Volontaria Giurisdizione

R.G. 1419/2019

\* \* \*

**Composizione della crisi da sovraindebitamento**

**Accordo del debitore ex art. 7, Legge 3 gennaio 2012 n. 3**

\* \* \*

**Memoria di deposito della proposta di sovraindebitamento**

\* \* \*

██████████ C.F. ██████████, nato a ██████████, il ██████████  
residente in ██████████, ██████████ (di seguito, per brevità, l'"Istante")  
rappresentato e difeso, disgiuntamente tra loro, per delega in calce alla presente istanza,  
dall'avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Torino: lucajeantet@pec.ordineavvocatorino.it), dall'avv. Paola Vallino (C.F.  
VLLPLA86P61L219M, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino:  
paola.vallino@pec.gop.it), dall'avv. Sara Margarita (C.F. MRGSR86M55L219T), P.E.C.  
comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino:  
saramargarita@pec.ordineavvocatorino.it) e dall'avv. Francesco Rutigliano (C.F.  
RTGFNC89M07L219O, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino:  
francesco.rutigliano@arubapec.it), presso il cui studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele n. 83  
è elettivamente domiciliato, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai  
sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta  
Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di  
P.E.C. lucajeantet@pec.ordineavvocatorino.it, paola.vallino@pec.gop.it,



saramargarita@pec.ordineavvocatitorino.it e francesco.rufigliano@arubapec.it, comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di fax 011/51.85.932,

\*\*\*

## SOMMARIO

1.	L'ISTANTE	4
1.1.	ANAGRAFICA E QUADRO PERSONALE	4
1.2.	LE CARICHE SOCIALI RICOPERTE DALL'ISTANTE	4
2.	LO STATO DI DIFFICOLTÀ E LE AZIONI ESECUTIVE PENDENTI	4
3.	IL PASSIVO ED I RELATIVI FONDI RISCHIO	5
4.	IL PATRIMONIO ATTIVO DELL'ISTANTE	5
4.1.	IL VALORE DEGLI IMMOBILI IPOTECATI	6
4.2.	IL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	10
5.	L'ATTIVO DESTINATO A PAGAMENTO DEI CREDITORI	12
5.1.	LE FONTI ATTIVE CERTE	12
5.1.1.	IL PATRIMONIO IMMOBILIARE (IMMOBILI ANDORA, TERRENO PEVERAGNO E IMMOBILI SARDEGNA) A SERVIZIO DEL DEBITO IPOTECARIO	12
5.1.2.	L'IMPEGNO TERZO A SERVIZIO DELL'INDEBITAMENTO IPOTECARIO CHIROGRAFARIO E DELL'INDEBITAMENTO CHIROGRAFARIO AB ORIGINE	15
5.2.	LE FONTI ATTIVE EVENTUALI	16
6.	LA PROPOSTA DI RIPAGAMENTO AI CREDITORI	17
7.	LO SCENARIO ALTERNATIVO CONCRETAMENTE PRATICABILE	19
8.	LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 9 LEGGE SOVRAINDEBITAMENTO	20
8.1.	IL MANTENIMENTO DELL'ISTANTE E DELLA SUA FAMIGLIA	20

\*\*\*



Premesso che

1. l'Istante versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6, comma 2, Legge 27 gennaio 2012, n. 3: "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni";
2. l'Istante è una persona fisica non assoggettabile alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare, essendo, al contrario, incluso nel novero dei soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ("Legge Sovraindebitamento");
3. l'Istante non ha fatto ricorso, nei 5 (cinque) anni antecedenti alla presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla Legge Sovraindebitamento, né, tantomeno, ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge Sovraindebitamento.
4. con istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9, Legge 3 gennaio 2012 n. 3 ("Istanza"), depositata in data 4 aprile 2019, l'Istante ha manifestato l'intenzione di avviare una procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, Legge 3 gennaio 2012 n. 3, chiedendo la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi ("OCC");
5. con provvedimento reso in data e comunicato in data 15 aprile 2019, codesto Ill.mo Tribunale ha (i) nominato, quale OCC, il dott. Alberto Peluttiero e (ii) disposto che l'Istante depositasse entro il termine di 60 (sessanta) giorni il Piano e la Proposta di Sovraindebitamento;
6. in data 16 aprile 2019, il dott. Alberto Peluttiero ha comunicato la propria incompatibilità con l'incarico di OCC;
7. con provvedimento del 17 aprile 2019, il Giudice ha quindi indicato, quale nuovo OCC, il dott. Alberto Rabbia che ha accettato l'incarico;
8. su istanza dell'OCC, codesto Ill.mo Tribunale, con provvedimento del 17 giugno 2019, ha prorogato il termine per il deposito del Piano e della Proposta di Sovraindebitamento al 30 settembre 2019, poi ulteriormente prorogandolo, in presenza di giustificati motivi, al 31 ottobre 2019.

\*\*\*



1. L'Istante

1.1. Anagrafica e quadro personale

L'Istante è nato [REDACTED] il [REDACTED], è residente in [REDACTED], [REDACTED].  
[REDACTED]

\*\*\*

1.2. Le cariche sociali ricoperte dall'Istante

Anche in ragione di quanto meglio descritto nel seguito, merita evidenziare che l'Istante è socio e / o amministratore di alcune società, tutte elencate nelle visure sub Allegato 1A e 1B.

\*\*\*

2. Lo stato di difficoltà e le azioni esecutive pendenti

La crisi dell'Istante deriva sostanzialmente dell'indebitamento conseguente all'escussione delle fidejussioni (di seguito, per brevità, anche le "Fidejussioni") rilasciate a garanzia dei debiti delle società dal medesimo partecipate e / o amministrata ("Società Garantite").

Le Società Garantite hanno risentito della crisi del mercato di riferimento, con la conseguenza che alcuni creditori garantiti dalle Fidejussioni hanno avviato attività di recupero del credito, mediante esecuzioni individuali, sul patrimonio personale dell'Istante.

Quale conseguenza, l'Istante si è trovato, nell'arco di poco tempo, ad affrontare numerose azioni esecutive ed una complessiva situazione debitoria del tutto inaspettata nonché incontrollata.

Non si registrano, invece, azioni monitorie ed esecutive pendenti per debiti "diretti" dell'Istante, vale a dire debiti personali non collegati alle Fidejussioni.

Dalle predette esecuzioni, nasce l'urgenza di addivenire quanto prima all'ammissione alla procedura di sovraindebitamento, così da beneficiare della sospensione delle azioni esecutive e cautelari ed evitare che le azioni esecutive individuali possano depauperare il patrimonio dell'Istante e / o ledere la *par condicio creditorum*.

In questo contesto, l'Istante si è dunque determinato a depositare l'istanza di sovraindebitamento finalizzata al risanamento della propria posizione personale, fermo il soddisfacimento, seppur parziale, dei debiti garantiti dalle Fidejussioni.



Lo stato avanzato delle esecuzioni e l'impossibilità di legge di anticipare gli effetti protettivi della procedura di sovraindebitamento al deposito della presente istanza, hanno portato l'istante, d'intesa con i propri advisor, a fornire già oggi gli elementi necessari al nominando OCC per redigere, entro breve termine, la propria relazione da accompagnare al piano ed alla proposta da sottoporre al voto dei creditori.

\*\*\*

### 3. Il passivo ed i relativi fondi rischio

A valle delle verifiche svolte d'intesa con l'OCC, si riporta nell'Allegato 2A l'indebitamento complessivo dell'istante pari ad Euro 4.798.951,53, con evidenza di quello "diretto" e di quello derivante dalle Fidejussioni.

In via di estrema sintesi:

- il debito "diretto" è pari all'importo complessivo di Euro 905.428,99 di cui (i) la somma di Euro 52.374,22 con privilegio generale, (ii) la somma di Euro 715.372,51 con privilegio speciale ipotecario, e (iii) la somma di Euro 137.682,26 con rango chirografario;
- il debito derivante dalle Fidejussioni è pari all'importo complessivo di Euro 3.893.522,54, di cui la somma di euro 456.877,17 con privilegio speciale ipotecario, di euro 10.000,00 con privilegio generale e la somma di euro 3.426.645,37 con rango chirografario.

A questo debito, si aggiungono – in ottica di prudenza ed ai fini della presente procedura – un fondo rischi generico di ammontare pari a Euro 200.000,00 per coprire passività potenziali connesse a situazioni già esistenti, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro; e ciò per coprire, *inter alla*, eventuali responsabilità che potranno scaturire in capo all'istante dall'attività di amministratore delle società indicate nel precedente paragrafo 1.2 che precede.

\*\*\*

### 4. Il patrimonio attivo dell'istante

Il patrimonio complessivo dell'istante, come verificato dall'OCC, è composto da:

- immobili, tutti ipotecati, su base volontaria o giudiziale, a favore alcuni creditori, e
- partecipazioni societarie.



Si precisa che l'Istante non percepisce compenso derivante dall'attività di amministratore di società e utili quale socio, in quanto le società interessate sono a loro volta in difficoltà e dunque non in condizioni di garantire un flusso attivo a favore del medesimo Istante.

\*\*\*

#### 4.1. Il valore degli immobili ipotecati

Si allegano alla presente memoria le [redacted] (Allegato 3B) e [redacted] (Allegato 4).

[redacted] questa interessa:

Immobile	Gravami	Debito garantito	Valore di mercato (dell'intero immobile ipoteca)
Appartamento a [redacted] della superficie commerciale di 87,00 mq per la quota di 1/2 di piena proprietà ed annesso box doppio, composto da locale al piano terreno, sviluppa una superficie commerciale di 19,00 Mq	[redacted] iscritta da Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù	Euro 457.565,86, oltre interessi e spese	Euro 351.390,00
	[redacted] iscritta da Banca di Credito Cooperativo di Alba	Euro 270.191,21, oltre interessi e spese	
Appartamento a [redacted] della superficie commerciale di 77,00 mq per la quota di 1/2 di piena proprietà ed annesso box doppio, composto da locale al piano strada, sviluppa una superficie commerciale di 15,50 Mq.	[redacted] iscritta da Arcus Multimedia S.r.l.	Euro 186.685,96, oltre interessi e spese	Euro 306.637,50
	[redacted] iscritta da Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù	Euro 257.806,65, oltre interessi e spese	
	[redacted] Banca di Credito Cooperativo di Alba	Euro 270.191,21, oltre interessi e spese	
	[redacted] iscritta da Arcus Multimedia S.r.l.	Euro 186.685,96, oltre interessi e spese	



Ai fini della presente memoria, gli immobili indicati nella tabella che precede verranno messi a servizio del debito ipotecario già garantito nei termini di cui ai successivi paragrafi (definiti, per brevità, come "Immobili Andora").

\_\_\_\_\_ questa interessa:

Immobile	Gravami	Debito garantito	Valore dell'offerta minima in caso di vendita all'asta
Casa adiacente capannone a _____ 244,00 mq abitabile oltre locali di sgombero e scantinati/autorimesse per la piena proprietà	_____ Cooperativo di Pianfei Rocca de Baldi a garanzia di _____	Euro 378.064,72, oltre interessi e spese	Euro 149.812,00
_____ piena proprietà	_____ da Banca di Credito Cooperativo di Alba	Euro 270.191,21, oltre interessi e spese	Euro 25.500,00
Casa _____ adiacente capannone _____ superficie commerciale di _____ oltre locali di sgombero e scantinati/autorimesse per la quota del 50 %	_____ Banca di Credito Cooperativo di Alba	Euro 270.191,21, oltre interessi e spese	Euro 130.687,50
Terreno gravato di diritto di _____	_____ Banca di Credito Cooperativo di Pianfei Rocca de Baldi a garanzia di mutuo ipotecario stipulato da A.F.I. S.r.l.	Euro 378.064,72, oltre interessi e spese	Euro 14.025,00
	_____ iscritta da Banca di Credito Cooperativo di Alba	Euro 270.191,21, oltre interessi e spese	



[REDACTED]	[REDACTED] iscritta da Banca di Credito Cooperativo di Alba	Euro 270.191,21, oltre interessi e spese	Euro 3.346,88
[REDACTED] per la quota del 50 %	[REDACTED] [REDACTED]	Euro 186.685,96, oltre interessi e spese	Euro 82.875,00
[REDACTED] per la quota del 25 %	[REDACTED] Banca di Credito Cooperativo di Alba	Euro 270.191,21, oltre interessi e spese	Euro 36.656,25
[REDACTED] per la quota del 25 %	[REDACTED] [REDACTED]	Euro 186.685,96, oltre interessi e spese	Euro 4.143,75
[REDACTED] per la quota del 75 %	[REDACTED] Banca di Credito Cooperativo di Alba	Euro 270.191,21, oltre interessi e spese	Euro 131.484,38
[REDACTED] per la quota del 75 %	[REDACTED] [REDACTED]	Euro 186.685,96, oltre interessi e spese	Euro 12.431,25
[REDACTED] per la quota del 75 %	[REDACTED] Banca di Credito Cooperativo di Alba	Euro 270.191,21, oltre interessi e spese	Euro 12.431,25





[REDACTED]  
Euro  
186.685,96,  
oltre interessi  
e spese

Ai fini della presente memoria, si precisa che:

- rispetto all'immobile di [REDACTED] ("Prima Casa"), si precisa quanto segue:
  - (i) rappresenta la casa di abitazione dell'Istante e della sua famiglia e, in quanto tale, è auspicato dall'Istante poterla preservare;
  - (ii) è ipotecata, in primo grado ed in via giudiziale, da Banca d'Alba;
  - (iii) il creditore ipotecario (i.e. Banca d'Alba) troverà soddisfazione delle sue ragioni mediante la dismissione degli altri immobili ipotecati a suo favore;
  - (iv) nell'ottica di cui al precedente punto (i), non è posta, almeno per il momento, a servizio dell'indebitamento ipotecario;
  - (v) sarà oggetto di dismissione unicamente nel caso in cui al termine del periodo di vendita (24 mesi come descritto nei successivi paragrafi), il credito ipotecario risulti non integralmente soddisfatto;
- rispetto all'immobile sito [REDACTED], si precisa quanto segue:
  - (i) si tratta di una casa di [REDACTED] da Banca di Credito Cooperativo di Pianfei Rocca de Baldi a garanzia di mutuo ipotecario [REDACTED];
  - (ii) alla data del 31 dicembre 2018, il residuo debito era pari ad Euro 378.064,72, oltre interessi e spese;
  - (iii) il piano di ammortamento di questo [REDACTED] andrà a termine nel [REDACTED];
  - (iv) l'immobile in questione non può essere messo a disposizione dei creditori personali di [REDACTED], trattandosi di un attivo già posto a servizio, in forza di ipoteca volontaria, di un creditore particolare di [REDACTED].



(v) fermo quanto precede ed in ottica di trasparenza, il debito per garanzia nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Pianfei Rocca de Baldi è stato indicato nel passivo "indiretto" dell'Istante ma con la precisazione che (i) non è un debito attuale, ma potenziale, e (ii) qualora questo debito divenisse concreto (per il caso di escussione della garanzia ipotecaria da parte del creditore bancario), questo troverebbe copertura nei limiti della capienza immobiliare del bene ipotecato e non sul più ampio patrimonio dell'Istante già messo a servizio, in forza della presente proposta di sovraindebitamento della massa dei creditori;

- il terreno di [REDACTED] costituito da una quota del [REDACTED] verrà messo a servizio del debito ipotecario già garantito nei termini di cui ai successivi paragrafi (definito, per brevità, come [REDACTED])
- gli immobili di [REDACTED] verranno messi a servizio del debito ipotecario già garantito nei termini di cui ai successivi paragrafi (definiti, per brevità, come [REDACTED]).

\*\*\*

#### 4.2. Il valore delle partecipazioni societarie

Come emerge dalla visura partecipazioni di cui all'Allegato 1A, l'Istante è titolare di alcune partecipazioni societarie e segnatamente:

- [REDACTED] trattasi di società immobiliare integralmente partecipata dall'Istante, che è proprietaria de (i) gli immobili in cui viene svolta l'attività della [REDACTED] (ii) le partecipazioni nella società [REDACTED]
- [REDACTED]: trattasi di un mobilificio partecipata (i) dall'Istante nei limiti della quota del 6,61% e (ii) di [REDACTED] per il residuo capitale sociale;
- [REDACTED]: trattasi di società integralmente partecipata dall'Istante, che è titolare unicamente di una partecipazione nella società [REDACTED]
- [REDACTED]: trattasi di una società immobiliare proprietaria di un immobile [REDACTED] partecipata dall'Istante nella misura del 25 %



- [REDACTED]: trattasi di una società immobiliare proprietaria di alcuni immobili in [REDACTED] partecipata dall'Istante nella misura del 50%.

Più precisamente e con riguardo al valore delle predette partecipazioni, è possibile evidenziare è difficilmente ipotizzabile una *recovery* materiale a beneficio dei creditori dell'Istante per le seguenti ragioni:

- [REDACTED] è proprietaria di immobili ipotecati il cui valore di mercato è inferiore al debito garantito da ipoteca ivi iscritta;
- [REDACTED] sta peraltro rinegoziando i termini di pagamento del debito verso il credito finanziario ipotecario al fine di adeguarli alla nota contrazione del mercato immobiliare ed ai minori flussi percepiti dal conduttore [REDACTED];
- [REDACTED] è proprietaria di una partecipazione nella società [REDACTED] che vengono prudenzialmente considerate di difficile commerciabilità;
- [REDACTED] ( [REDACTED] ) è una società il cui valore dipende dall'attività svolta in concreto dall'Istante, con la conseguenza che è ragionevolmente difficile ipotizzarne una valorizzazione da parte di terzi;
- [REDACTED] ( [REDACTED] ) è proprietaria di una partecipazione nella società [REDACTED] che vengono prudenzialmente considerate di difficile commerciabilità;
- Immobilsette società semplice (partecipata nella misura del 25 % dall'Istante) è proprietaria di un immobile in [REDACTED] che, anche in considerazione della nota contrazione del mercato immobiliare, è difficilmente allocabile a terzi;
- [REDACTED] (partecipata nella misura del 50% dall'Istante) è proprietaria di un compendio immobiliare composto da n. [REDACTED] valorizzato, dal perito Geom. Piermarco Begliatti, in complessivi Euro 155.741,25; rispetto a questo ipotetico realizzo, occorre tuttavia evidenziare che [REDACTED] è un soggetto giuridico autonomo partecipata da terzi diversi dall'Istante che non sono oggi



disponibili a deliberare la vendita immobiliare in seno all'assemblea, né acquistare la partecipazione dell'Istante.

Alla luce di quanto precede, l'Istante non ritiene possibile trarre da queste partecipazioni un flusso attivo garantito da destinare a beneficio della massa dei creditori.

Fermo quanto precede ed al fine del buone sito della presente procedura, l'Istante si impegna a fare quanto possibile per dismettere le partecipazioni, destinando l'eventuale ricavo ai creditori nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, con conseguente incremento della percentuale di loro soddisfacimento.

\*\*\*

### 5. L'attivo destinato a pagamento dei creditori

Le fonti attive destinate al ripagamento dell'indebitamento complessivo dell'Istante sono divise in due categorie: (i) le fonti attive certe, e (ii) le fonti attive eventuali.

\*\*\*

#### 5.1. Le fonti attive certe

Il ripagamento dei creditori sarà possibile, nei termini di cui alla redigenda proposta di sovraindebitamento, mediante le seguenti fonti attive:

Provenienza delle fonti attive	Fonti attive	Creditore beneficiario
Risorse personali dell'Istante	[REDACTED]	Banca Alpi Marittime (creditore [REDACTED])
	[REDACTED]	Banca d'Alba (creditore [REDACTED])
	[REDACTED]	Banca d'Alba (creditore [REDACTED])
Risorse terze (non incluse nel patrimonio dell'Istante)	[REDACTED] (come infra definito)	[REDACTED] degradati per incapacienza e creditori chirografari ab origine

A seguire la descrizione delle predette fonti attive con indicazione del debito al servizio del quale sono destinate.

\*\*\*

#### 5.1.1. Il patrimonio immobiliare [REDACTED] e [REDACTED] a servizio del debito ipotecario



Al fini del buon esito dell'operazione di ristrutturazione, l'Istante mette a disposizione dei creditori i proventi netti derivanti dalle vendite degli [REDACTED], del [REDACTED] e degli [REDACTED]

Più precisamente e sotto condizione dell'omologa della stessa, questi immobili verranno, infatti, messi in vendita e destinati al ripagamento dei creditori garantiti da ipoteca (volontaria o giudiziale) sul medesimo.

Sulla base delle stime acquisite dalla procedura, è ragionevole che:

- i proventi ricavati dalla vendita degli [REDACTED] (stimati in Euro 658.027,50) consentano il soddisfacimento di Banca Alpi Marittime nella percentuale del 92%, con degrado del residuo al rango chirografario, nonché degrado integrale dei creditori ipotecari di secondo e terzo grado (i.e. Banca d'Alba e Arcus);
- i proventi ricavati dalla vendita del [REDACTED] (stimati in Euro 3.346,88) consentano il soddisfacimento di Banca d'Alba nella percentuale del 1.24% circa;
- i proventi ricavati dalla vendita degli [REDACTED] (stimati in Euro ) consentano il soddisfacimento di Banca d'Alba nella percentuale del 99,04% circa (così consentendo il soddisfacimento integrale del credito ipotecario di Banca d'Alba), con integrale dei creditori ipotecario di secondo grado (i.e. Arcus).

Si prevede che – in esecuzione dell'operazione di sovraindebitamento – queste vendite immobiliari avverranno, d'intesa con i comproprietari dell'Istante (i.e. moglie dell'Istante, [REDACTED] [REDACTED] che è parzialmente proprietaria degli [REDACTED] e che, come da Allegato 3A, ha già acconsentito alla vendita in esecuzione del sovraindebitamento), nel più breve termine possibile e comunque entro e non oltre il termine finale di 24 (ventiquattro) mesi dall'emissione del provvedimento omologativo.

Alla luce di quanto precede e, per scrupolo, si precisa che l'Istante ritiene – in coerenza con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte – che i creditori ipotecari interessati potranno, mediante l'esercizio del diritto di voto – esprimere il loro consenso (o dissenso) alla predetta proposta di accordo<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Si precisa che l'Istante ha preso contatto con i creditori ipotecari finanziari (Banca d'Alba e Banca Alpi Marittime), ma non è stato possibile – entro il termine concesso dal Tribunale – addivenire alla preventiva



Sul punto, si richiama la più recente pronuncia della Suprema Corte n. 17834 del 3 luglio 2019 secondo cui "sebbene la legge n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero al piano del consumatore, attesa la comune natura di procedure caratterizzate dal crisma della concorsualità, per quanto rivolte, l'accordo, agli imprenditori non fallibili, e il piano del consumatore, ai soggetti in condizione di insolvenza od. civile. In materia di soddisfacimento del creditore ipotecario nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, la fattispecie di cui all'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, che prevede, sia nel caso di accordo con continuità dell'attività d'impresa, sia nel caso di piano del consumatore, una possibile moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento del creditore ipotecario, si deve ritenere che debba intendersi riferita anche all'ipotesi che il debitore si proponga di onorare il mutuo secondo le scadenze originariamente pattuite in sede di conclusione di quel contratto, e quindi, eventualmente, in un lasso di tempo superiore. Si deve ritenere errato affermare che, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, legge n. 3/2012, nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (come anche nel caso del piano del consumatore) sia precluso al debitore di proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine di un anno previsto da quella disposizione, in quanto si deve ritenere che possano per analogia, se compatibili, essere trasfusi in detto ambito, alla luce della conforme disciplina di cui agli artt. 7, primo comma e 11, secondo comma, di tale legge, i principi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta di concordato, in particolare quello che, con riferimento all'omologo disposto dell'art. 186 bis, secondo comma, lettera c), L.F., prevede la

---

conclusione di specifici accordi, non già perché non ve ne fosse la volontà ma perché (i) quanto a Banca d'Alba, questa ha ceduto la propria posizione creditoria nell'ambito di una più ampia operazione di cessione di crediti deteriorati, con la conseguenza che il dialogo è diventato maggiormente difficoltoso, e (ii) quanto a Banca Alpi Marittime, è emessa la necessità di comporre non solo la posizione debitoria dell'Istante, ma anche quella delle società a lui riconducibili, con la conseguenza che il processo deliberativo giungerà a definizione solo in tempo utile per l'auspicata adunanza dei creditori.



*possibilità di una dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma la condizione di assicurare loro necessariamente, quale contropartita in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, il diritto di voto, così da garantire agli stessi la possibilità di valutare la convenienza a fronte di possibili alternative di soddisfacimento. La possibilità, in sede di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, di una dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore. Si deve ritenere ammissibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l'istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell'ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come integrata dalla legge n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività, siccome non altrimenti impugnabile, e di quello della decisorietà, stante la natura contenziosa del procedimento. Tale orientamento è estensibile anche all'ipotesi di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e ad esso va data anche in tal caso continuità."*

\*\*\*

**5.1.2. L'impegno Terzo a servizio dell'indebitamento ipotecario chirografario e dell'indebitamento chirografario ab origine**

Si allega l'impegno prestato da un parente in linea collaterale dell'istante del valore di Euro 100.000,00 (centomila/00) ("Impegno Terzo", Allegato 5) che sarà messa a disposizione, oltreché alle spese di procedura, dei creditori ipotecari degradati e dei creditori chirografari ad origine; e ciò condizionatamente al buon esito della presente procedura.

In altre parole e stante l'incapienza del patrimonio dell'istante rispetto all'indebitamento complessivo, tutti i creditori diversi da quelli ipotecari (capienti) saranno soddisfatti mediante la finanza terza, che – in quanto terza – è liberamente distribuibile a favore dei creditori.



Le risorse rivenienti dall'Impegno Terzo sono già state accantonate e, condizionatamente all'emissione del provvedimento omologativo, verranno destinate ai creditori entro un termine brevissimo, vale a dire 15 giorni.

\*\*\*

## **5.2. Le fonti attive eventuali**

Il patrimonio dell'Istante è composto da alcuni attivi di difficile monetizzazione ma che potrebbero, in futuro, generare flussi a favore dei creditori.

Il riferimento va alle partecipazioni ed ai diritti di regresso che l'Istante potrebbe esercitare verso terzi qualora estinguesse, per effetto della presente procedura, i debiti originati da Fideiussioni.

Da questa considerazione, nascono alcune fonti attive eventuali, che – ove concretamente realizzate – verranno sin d'ora messe a disposizione dei creditori interessati, così da incrementare la somma di soddisfacimento oggi proposta dall'Istante.

La **prima fonte attiva eventuale** deriva dal credito che l'Istante maturerà nei confronti delle società garantite per ogni euro pagato, in luogo delle stesse ed in esecuzione della presente procedura di sovraindebitamento, ai terzi creditori ("Credito Fideiussioni").

Ai fini del buon esito della ristrutturazione, l'Istante si impegna, sin d'ora, a destinare il Credito Fideiussioni a beneficio dei creditori garantiti dalle Fideiussioni al fine di migliorare il relativo soddisfacimento.

In altre parole, ogni euro che l'Istante potrà ricevere dalle Società Garantite a pagamento dell'importo che oggi lui stesso offre ai creditori garantiti interessati dalle stesse Fideiussioni – grazie al sostegno del terzo parente collaterale – sarà messo a disposizione dei medesimi creditori garantiti, ciascuno per quanto di ragione e competenza, così incrementandone la percentuale di soddisfacimento del relativo credito.

Guardando ai numeri e sulla base dell'attuale stima (salve le verifiche che verranno condotte con il nominando OCC), il Credito Fideiussioni avrà un valore massimo pari all'Impegno Terzo e, come meglio si dirà nel seguito, incrementerà di pari valore la percentuale di ripagamento proposta nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento.

La **seconda fonte attiva eventuale** deriva dalla liberazione del fondo che verrà appostato, nell'ambito della proposta di sovraindebitamento, a copertura del rischio derivante dall'avvio di





azioni di recupero dei crediti su posizioni che, ancorchè garantite dalle Fidejussioni, non sono oggi scadute ed esigibili ("Credito Liberazione Fondi Rischi").

In altre parole, l'Istante si impegna, sin d'ora, a destinare il Credito Liberazione Fondi Rischi a beneficio della massa dei creditori al fine di migliorare il relativo soddisfacimento.

Guardando ai numeri e sulla base dell'attuale stima (salve le verifiche che verranno condotte con il nominando OCC), il Credito Liberazione Fondi Rischi avrà un valore massimo pari all'Impegno Terzo e, come meglio si dirà nel seguito, incrementerà di pari valore la percentuale di ripagamento proposta nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento.

In ultimo, si evidenzia che - tra le fonti dell'attivo - vi è la Prima Casa che, come anticipato, è

Rispetto a questa Prima Casa, si ricorda che:

- (i) rappresenta la casa di abitazione dell'Istante e della sua famiglia e, in quanto tale, è auspicato dell'Istante poterla preservare,
- (ii) il creditore ipotecario (i.e. Banca d'Alba) troverà soddisfacimento delle sue ragioni mediante la dismissione degli altri immobili ipotecati a suo favore;
- (iii) nell'ottica di cui al precedente punto (i), non è posta, almeno per il momento, a servizio dell'indebitamento ipotecario;
- (iv) sarà oggetto di dismissione unicamente nel caso in cui al termine del periodo di vendita (24 mesi come descritto nei successivi paragrafi), il credito ipotecario risulti non integralmente soddisfatto.

\*\*\*

#### 6. La Proposta di ripagamento ai creditori

La proposta che l'Istante formula ai propri creditori è riassunta nella seguente tabella:

Categoria	Creditori	Proposta	Voto
Categoria 1	OCC e professionisti che assistono la procedura	Pagamento del 100% entro 15 giorni dall'emissione del provvedimento di omologazione, mediante finanza terza di cui all'Impegno Terzo	Categoria non votante
Categoria 2	Banca d'Alba (i.e. creditore privilegiato speciale, garantito da ipoteche capienti - [redacted])	Pagamento del 100% entro 24 mesi dall'emissione del provvedimento di omologazione, mediante i proventi netti delle dismissioni degli immobili ipotecati	Categoria votante



Categoria 3	Banca Alpi Marittime (i.e. creditore privilegiato speciale, nei limiti della porzione di credito soddisfatta dalla vendita del bene ipotecato - ██████████)	Pagamento del 92% entro 24 mesi dall'emissione del provvedimento di omologazione, mediante i proventi netti delle dismissioni degli immobili ipotecati	Categoria votante
Categoria 4	Banca Alpi Marittime e Arcus (i.e. creditori privilegiati speciali, nei limiti della porzione di credito degradata per incapienza dei beni immobili ipotecati)	Pagamento del 1% entro 15 giorni dall'emissione del provvedimento di omologazione, mediante finanza terza di cui all'Impegno Terzo	Categoria votante
Categoria 5	Creditori privilegiati generali (Integralmente degradati per incapienza del patrimonio su cui insiste il privilegio)	1% entro 15 giorni dall'emissione del provvedimento di omologazione, mediante finanza terza di cui all'Impegno Terzo	Categoria votante
Categoria 6	Creditori chirografari ab origine	1% entro 15 giorni dall'emissione del provvedimento di omologazione, mediante finanza terza di cui all'Impegno Terzo	Categoria votante

Merita evidenziare che i creditori che compongono le categorie 1, 4, 5 e 6 che precedono, verranno soddisfatti integralmente con finanza terza rinveniente dall'impegno Terzo e dunque liberamente distribuibile, anche in deroga all'ordine legale delle prelazioni.

Al contrario, i creditori che compongono le categorie 2 e 3 che precedono, verranno soddisfatti con i proventi netti derivanti dalle vendite degli immobili di proprietà dell'istante; con la precisazione che questi proventi netti verranno "canalizzati" sul conto della procedura e poi ripartiti, d'intesa con l'OCC incaricato, ai creditori, salvo diversa indicazione del giudice in sede di auspicata omologa.

Resta inteso che, qualora all'esito di queste vendite, fosse possibile rinvenire maggiori risorse queste concorreranno ad incrementare la percentuale offerta, con conseguente riduzione della porzione creditoria degradata per stimata incapienza del bene su cui è iscritta la relativa garanzia.

Si precisa, in ultimo, che - nell'ambito del passivo - è stato incluso un fondo per rischi di valore complessivamente pari ad Euro 200.000,00 per coprire passività potenziali connesse a situazioni già esistenti, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro; e ciò per coprire, *inter alia*, eventuali responsabilità che potranno scaturire in capo all'istante dall'attività di amministratore delle società indicate nel precedente paragrafo 1.2 che precede.

\*\*\*



## 7. Lo scenario alternativo concretamente praticabile

L'Istante auspica che i creditori sappiano apprezzare la scelta di aprire una procedura di sovraindebitamento che consentirà di avere garanzia di miglior soddisfacimento della massa debitoria nel rispetto della *par condicio creditorum*, così evitando che azioni di recupero dei crediti attivate in forma individuale possano deprimere il valore degli attivi e svilire le prospettive di soddisfacimento della massa dei creditori.

Lo scopo – è essenziale evidenziarlo – è dunque quello di consentire, al pari di quanto avviene in una procedura fallimentare, lo svolgimento di un preciso programma di dismissione di beni – sotto il controllo del Giudice e dell'Organismo di Composizione della Crisi – al fine di risolvere l'attuale stato di sovraindebitamento nella prospettiva di riconoscere ai creditori il miglior ripagamento possibile delle rispettive ragioni di credito.

È Innegabile, e non si vuole certo negare, che l'ammontare dei debiti è ingente e la proposta di ripagamento è complessa, ma, quantomeno con l'avvio della procedura di sovraindebitamento, vi è stato un deciso cambio di rotta da parte dell'Istante, che, preso atto della gravità della propria situazione intende alacramente lavorare per ripagare il meglio possibile i propri creditori. A questo si agglunga che l'intervento di un familiare, mediante l'Impegno Terzo, consente un beneficio a favore di tutti i creditori che, in qualsiasi altro scenario, non vedrebbero alcun ripagamento delle proprie pretese.

Sul punto, si richiama la recente pronuncia della Suprema Corte che, in materia di concordato preventivo, si è espressa come segue: *"non [è] possibile stabilire una percentuale minima di soddisfazione dei creditori al di sotto della quale il tribunale debba considerare una proposta inidonea a perseguire la causa concreta del concordato, in quanto spetta ai creditori, quali diretti interessati all'esito della procedura, laddove adeguatamente informati, valutare se, anche in considerazione delle percentuali di pagamento previste, quella proposta meriti o meno di essere approvata [nello specifico, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso che un creditore dissenziente aveva proposto avverso la decisione della Corte territoriale per avere questa ritenuto che la misura irrisoria della percentuale di soddisfacimento prevista per i creditori chirografari (1%) non fosse ostativa all'omologazione del concordato, in quanto ha ritenuto che non competesse al giudice del merito, in sede di verifica della fattibilità anche economica della*



proposta, valutare la convenienza della stessa dal punto di vista della percentuale offerta]"  
(Corte di Cassazione, Sez. I civ., 8 febbraio 2019, n. 3863).

\*\*\*

#### **8. La documentazione prevista ai sensi dell'art. 9 Legge Sovraindebitamento**

Si allega, in conformità al disposto di cui all'art. 9 Legge Sovraindebitamento, vale a dire:

- l'elenco dei beni di titolarità dell'Istante (**Allegato 6**),
- l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal dott. Alberto Rabbia, quale OCC (**Allegato 7**).

Si precisa che non sono stati eseguiti atti di disposizione del patrimonio nell'ultimo quinquennio e si allega collegata dichiarazione negativa dell'Istante (**Allegato 8**).

#### **8.1. Il mantenimento dell'Istante e della sua famiglia**

Si allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (**Allegato 9**), unitamente all'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dell'Istante e della sua famiglia, con l'allegato certificato dello stato di famiglia (**Allegato 10**).

Come si potrà notare e per massima trasparenza verso i creditori ed il Giudice, il reddito dell'Istante è sufficiente a coprire le spese di sostentamento del medesimo e della sua famiglia, essendoci una sostanziale parità tra il reddito dichiarato e il tenore di vita rappresentato.

In altre parole e sulla base di questi documenti, non sono ipotizzabili eccedenze ulteriori destinabili alla massa dei creditori.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, l'Istante, come sopra rappresentato, assistito e domiciliato,

#### **INSTA**

affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia:

**ammettere** [REDACTED] alla procedura di sovraindebitamento ex art. art. 9, Legge 3 gennaio 2012 n. 3 ("Accordo del debitore"),

**disporre** il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive o di acquisire titoli di prelazione sul patrimonio [REDACTED],



secretare la presente memoria ed i suoi allegati, nonché i successivi atti e provvedimenti collegati, per ragioni di riservatezza dell'istante e delle parti terze citate nell'ambito della procedura di sovraindebitamento.

\*\*\*

L'istante si rende disponibile ad essere convocato per fornire all'Ill.mo Tribunale ogni chiarimento, integrazione o allegazione dovesse essere ritenuta opportuna.

\*\*\*

A corredo e complemento del presente ricorso, oltre al contributo unificato da Euro 98,00 ed alla marca da bollo da Euro 27,00, si allega:

1. (A) e (B) visura cariche / partecipazioni
2. elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e del relativo privilegio;
3. (A) dichiarazione [REDACTED]
3. (B) perizia Arch. Baldi
4. perizia Geom. Begliatti
5. Impegno Terzo e collegato assegno a garanzia
6. elenco dei beni di titolarità
7. attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal dott. Alberto Rabbia, quale OCC
8. dichiarazione negativa atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
9. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
10. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia, con l'allegato certificato dello stato di famiglia

\*\*\*

Con osservanza.

Torino - Cuneo, 30 ottobre 2019

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Avv. Luca Jeantet

\_\_\_\_\_  
Avv. Paola Vallino



